

Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Indennità una tantum

A sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di **previdenza obbligatoria** viene assegnata un'indennità per il mese di marzo pari a **euro 600**

1. 1

A chi spetta

Liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti ad una cassa di previdenza obbligatoria e quindi non iscritti alla gestione separata INPS.

2. 2

Condizioni

- lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta **2018**, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca **non superiore a 35.000 euro** la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta **2018**, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, **compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e abbiano cessato o **ridotto o sospeso**, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.

Definizioni

per cessazione dell'attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

3. 3

Come si richiede

Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi **dal 1° aprile 2020** ed entro il **30 aprile 2020** agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio.

L'istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- d) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b);
- e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

Dove trovi questo servizio

